



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo regionale

2011/0440(COD)

5.6.2012

PROGETTO DI PARERE

della commissione per lo sviluppo regionale

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee (COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

Relatore per parere: Kerstin Westphal

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta mira a disciplinare negli Stati membri l'armonizzazione e la trasmissione di dati sulla popolazione. A tal fine va posto in essere un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche demografiche europee in cui siano regolamentate la rilevazione, la compilazione e la trasmissione di statistiche sulla popolazione e sugli eventi di stato civile.

Il relatore del parere auspica che in ambito demografico siano realizzate a livello europeo statistiche armonizzate e dunque comparabili. Le sfide demografiche sono in crescita e svolgono un ruolo sempre più importante per lo sviluppo dell'UE. Soltanto se esistono statistiche in proposito è possibile effettuare validi confronti, trarre conclusioni e adottare scelte operative.

Già nella sua relazione di iniziativa sul cambiamento demografico e le sue ripercussioni sulla futura politica di coesione dell'Unione europea (2010/2157(INI)) il relatore aveva fatto riferimento all'importanza di questo argomento. Nella relazione d'iniziativa si chiede che le evoluzioni demografiche nelle regioni debbano essere accertate a livello statistico; si invita altresì a rendere comparabili le banche dati locali, regionali e nazionali relative all'evoluzione demografica, così da poter valutare a livello europeo i dati raccolti e stimolare lo scambio delle migliori prassi fra Stati, regioni e comuni.

Il relatore appoggia inoltre l'idea della Commissione, contenuta nella presente proposta, di impiegare i dati raccolti per creare diversi tipi di indicatori. L'Indice di vulnerabilità demografica della Commissione può a questo riguardo fungere da indicatore. Nella relazione sopraccitata il Parlamento europeo aveva già chiesto di istituire periodicamente tale indice al fine di individuare le regioni europee che sono particolarmente esposte al cambiamento demografico.

Il relatore appoggia pertanto nei suoi elementi essenziali la proposta della Commissione, la quale è costituita fondamentalmente da definizioni di concetti e norme di esecuzione. Il timore espresso da alcune regioni secondo cui sarebbe troppo onerosa una raccolta dei dati basata sulla nozione di dimora abituale (cfr. l'articolo 2, lettera d), punto II) è immotivato, dato che l'articolo 3, paragrafo 1, ammette adesso anche "dati che si avvicinino il più possibile".

Gli emendamenti riguardano in particolare il ruolo svolto dalle regioni in questo processo e la richiesta di trasmettere a Eurostat anche le statistiche demografiche regionali (ove disponibili), affinché sia possibile evidenziare nell'ambito dei cambiamenti demografici anche le differenze regionali. Poiché il provvedimento non specifica né la cadenza né la quantità dei dati da trasmettere, occorre menzionare a questo proposito che le autorità statistiche non possono essere messe di fronte a ostacoli finanziari o amministrativi inaccettabili.

Il relatore ritiene che nell'ambito della trasmissione dei dati sia inoltre necessario prevedere un riferimento alla protezione dei dati personali.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Con l'Indice di vulnerabilità demografica, basato sulla stima della percentuale di persone di almeno 65 anni rispetto al totale della popolazione, della percentuale di persone in età lavorativa rispetto al totale della popolazione e del calo demografico nel 2020, la Commissione ha già sviluppato idee finalizzate alla valutazione di dati statistici demografici nelle regioni europee.

Or. en

Motivazione

L'Indice di vulnerabilità demografica, sviluppato per la prima volta nel documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Regioni 2020 - una valutazione delle sfide future per le regioni dell'UE", mostra quanto le regioni siano colpite in maniera diversa dai cambiamenti demografici. Nella sua relazione sul cambiamento demografico e le sue ripercussioni sulla futura politica di coesione dell'Unione europea (2010/2157(INI), il Parlamento europeo sottolinea che questo indicatore è utile e che occorre elaborarlo ulteriormente.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) In sede di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali e l'autorità

(13) In sede di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali e l'autorità

statistica europea devono tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee riveduto e aggiornato dal comitato del sistema statistico europeo il 28 settembre 2011.

statistica europea, **e, se del caso, quelle a livello regionale**, devono tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee riveduto e aggiornato dal comitato del sistema statistico europeo il 28 settembre 2011.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri le statistiche sono raccolte dalle autorità statistiche regionali, le quali dovrebbero seguire gli stessi principi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Qualora i dati statistici siano trasmessi al livello nazionale dalle autorità regionali, gli Stati membri li inoltrano per parte loro alla Commissione (Eurostat), al fine di consentire un'analisi più dettagliata circa la situazione demografica nell'Unione.

Or. en

Motivazione

Il cambiamento demografico incide in modi vari e diversi sulle regioni. Tra gli Stati membri vi sono notevoli differenze, pertanto può essere utile non solo confrontare le evoluzioni a livello nazionale, ma anche a livello regionale.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Condizioni uniformi in merito alla disaggregazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché alla cadenza, ai termini temporali e alle revisioni dei dati, sono adottate conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento

4. **La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono** condizioni uniformi in merito alla disaggregazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché alla cadenza, ai termini temporali e alle revisioni dei dati. **Gli atti di esecuzione** sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2. **Per quanto possibile, le condizioni uniformi non impongono oneri di bilancio o amministrativi supplementari a carico delle autorità statistiche nazionali o regionali.**

Or. en

Motivazione

Poiché il regolamento non disciplina la cadenza dei dati, è necessario provvedere affinché le autorità non siano obbligate a trasmettere i dati con una cadenza tale da risultare irrealistica o ragionevolmente non attuabile.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La trasmissione dei dati è effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. xxx/xxxx relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), e nel rispetto dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea.

Or. en

Motivazione

La protezione dei dati personali è citata al considerando 14, ma occorre ribadirlo in questa sede in quanto si tratta di un aspetto importante della raccolta di dati statistici.